

STUDIO LEGALE DELL'AVV.ALDO CURRA'

ECC.MO TAR DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra **Chiera Maria Rosaria**, nata a Roma, il 9/1/1975, CF: CHR MRS 75A49 H501W, residente in Soriano Calabro (VV) – Via della Resistenza n.25 elettivamente domiciliata in Roma – Via Tommaso Campanella, 21 presso e nello Studio dell' Avv. Saverio Mazzeo, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce del presente atto dall'Avv. Aldo Currà del Foro di Vibo Valentia – CF CRRLDA58R13E321U;PEC: avv.aldocurra@pec.giuffre.it

CONTRO

1) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è altresì elettivamente domiciliato – Via dei Portoghesi 14- Roma;

2) Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Unità Scolastica Regionale per la Calabria, in persona del suo Dirigente p.t. per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è altresì elettivamente domiciliato – Via dei Portoghesi 14 – Roma

E NEI CONFRONTI DI

3) Lia Marilena, residente in Catanzaro Via De Filippi, 14

PER

L'annullamento, previa sospensione, dell'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e orale del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 23/2/2016 – Prot.n.105 - per il reclutamento

del personale docente per la Scuola dell'Infanzia e che non sono stati inseriti nella graduatoria di merito (Elenco dei Candidati oltre il 10%) pubblicata il 17/7/2017 sul sito internet dall'USR per la Calabria, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente ed in particolare per la ricompilazione e ripubblicazione della predetta graduatoria, con inserimento del nominativo, tra gli altri anche della ricorrente, anche per la mancata esatta attribuzione del punteggio dei titoli vantati.

IN FATTO

La ricorrente ha partecipato e brillantemente superato in Calabria sia la prova scritta che la prova orale del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il Decreto n.105 del 23/Febbraio/2016 - Direzione Generale per il Personale Scolastico. L'esito finale di queste prove per il reclutamento del personale docente per la Scuola dell'Infanzia, in uno ai titoli vantati, ha determinato in favore della ricorrente, l'assegnazione di un punteggio finale tra i più alti nella graduatoria (precisamente 68,60 su 100) laddove tra gli ultimi 10 candidati utilmente nella graduatoria di merito il loro punteggio oscilla tra il 70,50 e il 70,70. Succede però che nonostante questo risultato la Sig.ra Chiera Maria Rosaria, non è stata inserita nella graduatoria di merito e quindi per i successivi tre anni si vede oltre ogni ragionevole misura privata di una probabile assunzione, anche in presenza di un possibile scorrimento di questa graduatoria, magari, ipotesi non del tutto imprevedibile, che alcuni dei docenti ivi utilmente collocati, per una qualsiasi ragione, non sono disposti ad accettare la sede di lavoro loro assegnata. La circostanza non è di poco conto per la ricorrente alla ricerca di un lavoro.

Da qui il presente ricorso che rimane affidato ai seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI –DISPARITA'DI TRATTAMENTO

La ricorrente nella sua domanda di partecipazione al concorso relativamente ai titoli di accesso, dichiarava e presentata i suoi titoli e precisamente : di avere prestato servizio per tre anni scolastici consecutivi presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria “ San Giuseppe” di Mileto; di avere conseguito in precedenza l'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Materna Statale; di aver conseguito l'abilitazione alla scuola Primaria; di aver conseguito una qualifica professionale; e di aver conseguito il diploma. Per effetto di questi titoli, il MIUR, era tenuto ad attribuire alla Sig.ra Chiera Maria Rosaria ben ulteriori 15,96 punti. Infatti se è vero come è vero, che ogni anno di servizio da lei svolto nella Scuola Paritaria San Giuseppe di Mileto vale un punteggio di 0,70 va da sé che per un totale di anni 3 doveva essere attribuito un punteggio di 2,10 mentre per il Diploma punteggio 1,56; per l'abilitazione alla scuola di infanzia 5,0; per l'abilitazione alla scuola primaria 5,0; per la qualifica professionale 1,50; **per un totale di 15,96**, in più rispetto a quello definitivo a lei attribuito nella graduatoria degli esclusi da quella di merito 64,00. **Per un totale di punteggio finale 79,96** . A tal proposito per meglio far comprendere al Tribunale quanto questa mancata esatta attribuzione del punteggio ha inciso negativamente nella formazione della graduatoria, basta leggere le ultime due decine di candidati che hanno superato le prove del concorso e che alla fine sono stati collocati utilmente nella

graduatoria di merito, valevole per un triennio e stilata in base ai posti disponibili nella Regione Calabria. Qui per come già detto nella premessa, oscilla tra 70,50 e 70,70 a fronte di un punteggio di ben 79,96 non attribuito alla ricorrente per la mancata o errata valutazione di quei due titoli prima richiamati (anni 3 di servizio svolto nella Scuola Paritaria: punti 2,10 e punti 5,00 per il conseguimento della precedente abilitazione all'insegnamento; 5,00 Abilitazione Scuola infanzia ; 1,50 Qualifica Professionale; 1,56 Diploma. Sicchè l'esatto punteggio che il MIUR avrebbe dovuto attribuire alla Sig.ra Chiera Maria Rosaria non è quello indicato nella graduatoria degli esclusi da quelli di merito e **cioè 68,60** bensì **79,96**. Insomma un punteggio di gran lunga superiore di quello attribuito ad almeno 100 docenti nella graduatoria di merito, la cui aspettativa di lavorare è molto alta, a fronte delle sacrificate ragioni della ricorrente che si vede collocata nell'altra graduatoria.

Tra l'altro questa graduatoria di merito stilata in applicazione dell'art.9, comma 1 del Decreto Dirigenziale per il Personale Scolastico del MIUR n.105/2016 è in aperto contrasto con alcuni dei principi fondamentali della nostra Costituzione, quale è quello fondamentale del diritto al lavoro per i cittadini che deve essere tutelato sin dalle fasi concorsuale ex artt. 4 e 97, nella parte in cui la suddetta norma prevede che la” Commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli, ai sensi dell'art.6,comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuno procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'at.1, comma 113,lettera g della legge” . Ovvio che una siffatta disposizione di fatto e di diritto, inibisce ai docenti vincitori del concorso la

possibilità di qualsiasi concreta possibilità di lavoro, quando invece il comma 15 dell'art.400 del Testo Unico n.267 del 16/4/1994 prevede che la graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e orali e nel nostro caso anche dei titoli. Né deriva quindi anche una palese disparità di trattamento tra i candidati che vengono immessi nelle due distinte graduatorie, laddove quella di merito concede di essere assunti e agli altri, quelli esclusi, come nel caso della Sig.ra Chiera Maria Rosaria nessuna opportunità pur avendo tutti ottenuto lo stesso risultato e cioè l'indoneità.

In ultimo, ma non meno importante che da parte degli Uffici Scolastici Regionali la pubblicazione di una graduatoria completa contenente i nominativi di tutti i candidati che hanno superato le prove e i rispettivi punteggi conseguiti nel rispetto del principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare ogni concorso pubblico e conseguentemente venga abolito il limite al numero di idonei fissato al 10% dei posti messi a bando dalla legge 107/2015 , al fine di costituire una graduatoria di merito comprensiva di tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali e per questo possono definirsi idonei per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria di merito.

Inoltre venga prevista una successiva fase transitoria volta alla tutela di tutti gli idonei al concorso 2016 come già avvenuto per gli idonei al concorso 2012;

PER QUESTI MOTIVI

Si chiede che il Tar adito, Voglia, accogliere la domanda di sospensione degli atti impugnati, previa fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione con ogni ulteriore

conseguenza, in particolare ordinare all'Amministrazione resistente di ricalcolare il punteggio attribuito alla ricorrente, disponendo così la sua inclusione nella graduatoria di merito pubblicata sul sito del MIUR in data 17/7/2017 avente ad oggetto la graduatoria dell'elenco dei candidati esclusi oltre il 10% giusto quanto disposto da D.D.G. 105/2016 Scuola dell'Infanzia.

Si chiede inoltre che venga abolito il limite al numero di idonei fissato nel 10% dei posti messi a bando dalla legge 107/2015, al fine di costituire una graduatoria di merito unica per tutti i vincitori di concorso;

Nel merito confermare le richieste sopra richiamate, con condanna a spese e competenze del giudizio.

Vibo Valentia 2/8/2017

Avv. Aldo Currà

Istanza di Sospensione

Il fumus è nei motivi addotti nel ricorso, il danno grave ed irreparabile deriva dalla mancata inclusione nella graduatoria di merito della ricorrente che si vede così privata di una concreta opportunità lavorativa, sacrificando così la sua già precaria condizione economica.

Vibo Valentia 2/8/2017

Avv. Aldo Currà